

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Cass. n. 24474/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennita' e rendita - assegno e rendita in caso di morte - Rendita per infortunio sul lavoro in favore dei congiunti superstiti - Distinzione fra risarcimento del danno ed indennizzo INAIL - Ricomprensione del danno da perdita della vita quale danno biologico nell'indennizzo INAIL - Esclusione – Fondamento - risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) In genere.

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'indennizzo INAIL non copre l'intero danno biologico - diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano - e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell'integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Pertanto, va escluso a carico dell'INAIL l'indennizzo per il danno da "perdita del diritto alla vita", atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13. Tuttavia per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall'assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24474 del 04/11/2020 (Rv. 659761 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1226](#), [Cod_Civ_art_2043](#), [Cod_Civ_art_2056](#), [Cod_Civ_art_2059](#)

assegno e rendita

in caso di morte

corte

cassazione

24474

2020